

OGGETTO:

Istanza di rilascio PCA Progetto di ripristino ambientale e di messa in sicurezza della Cava Conca Castellina.

Autorizzazione Nr. 73/884 del 28.09.2012 del Comune di Seravezza e Determinazione nr 174/Reg. Gen. Del 23/05/2013 del Comune di Stazzema

**COMMITTENTE:**

**Costa Medicea s.r.l.
V.le L. Amadei 318
55047- Seravezza (LU)**

PROGETTISTA:

Eurogeologo Vinicio Lorenzoni

TITOLO DELL' ELABORATO:

Documentazione integrativa



V. Lorenzoni

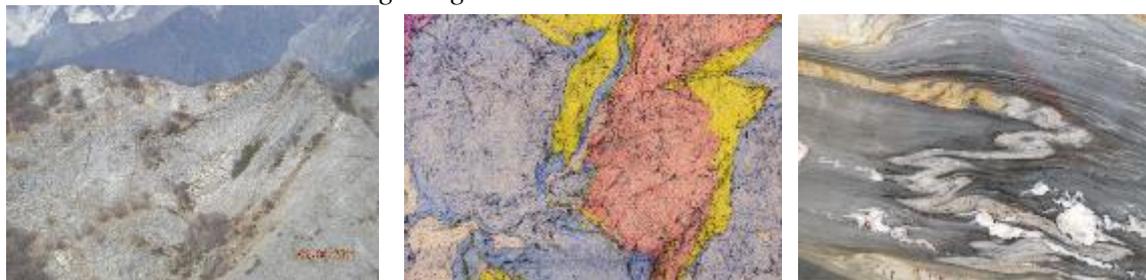
*Data e luogo di
emissione*

Querceta, maggio 2023

*Riferimento
Elaborato*

relazione integrazioni

*Geol. Vinicio Lorenzoni
Studio di geologia tecnica ambientale e mineraria*



Premessa

In riferimento al verbale della CdS del 28.02 2023 vengono nella presente fornite le integrazioni richieste da diversi enti come di seguito esposto:

Parco Regionale delle Alpi Apuane

Il rappresentante del Parco delle Alpi Apuane segnala che sono necessari i seguenti documenti/chiarimenti:

1. certificazione del professionista incaricato, iscritto al relativo Ordine professionale, che confermi che le ragioni di sicurezza per cui si chiede l'asportazione del materiale detrito, inizialmente accertate dall'Autorità di Bacino, sono confermate alla luce delle attuali condizioni dell'area;
2. aggiornamento del cronoprogramma dei lavori;
3. nella tavola di stato finale dovrà essere previsto lo smantellamento di tutte le infrastrutture realizzate durante l'intervento;
4. al fine di definire gli interventi oggetto della presente valutazione, dovranno essere presentate una tavola di stato attuale, una tavola di progetto e una tavola di stato finale, accompagnate da una sintetica relazione illustrativa che elenchi gli interventi previsti;

Risposte :

1. si allega dichiarazione del sottoscritto relativa alla pericolosità dell'area di colmata non ancora bonificata.
2. Si allega cronoprogramma dei lavori aggiornato;
3. È stata predisposta una tavola dello stato attuale, una topografia con indicazione delle aree in cui si interviene, una topografia delle aree in cui si interviene, Tav.7b, una dello stato finale ,Tav.7c ed una dello stato ripristinato., Tav.7d.
4. Si allega relazione illustrativa con le tavole già menzionate al punto precedente.

ARPAT

La Rappresentante di ARPAT riassume il contributo inviato in data 27/02/2023 con prot n. 15384.

Viene fatto presente che la documentazione scaricata dal sito internet del Parco delle Alpi Apuane contiene esclusivamente analisi effettuate su campioni di refluo e di suolo; non sono presenti elaborati illustrativi dei dati trasmessi o riferimenti alle modalità di gestione delle AMD, richiesti nel precedente contributo.

Come già ricordato in altre CdS, la Regione ha in corso una verifica della classificazione del complesso delle AMD e industriali, pertanto si ritiene fondamentale che siano realizzate vasche o analoghi sistemi per la gestione delle ANID così come previsto dalla normativa in vigore. Le ulteriori prescrizioni inerenti le operazioni da svolgere sul materiale che si deposita all'interno delle vasche nonché vasche stesse sono riportati nel contributo sopra specificato.

Nel memoria di ARPAT sono riportate le seguenti conclusioni :

In base alle risultanze istruttorie questo Dipartimento esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sversamenti di oli e carburanti che comprenda quanto previsto dall'art. 242 e 304 del D.lg. 1 52/06. La procedura dovrà essere disponibile presso l'impianto;
2. dovranno essere realizzate vasche di trattamento delle AMD dimensionate in base a quanto previsto dalla DPGRT 46/R;

3. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di trattamento reflui. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.lgs. n. 152/06 — Parte Quarta;
4. le vasche degli impianti di gestione delle AMD devono essere sempre in perfetta efficienza specialmente in occasione di allerta meteo diramata dagli organi preposti;
5. le operazioni di svuotamento delle vasche di decantazione e di pulizia dei piagali devono essere annotate su apposito registro, presente in cava e a disposizione per eventuali controlli, annotando anche una stima delle quantità rimosse;
6. per il materiale detritico stoccato in cava per il ripristino finale, dovranno essere adottate opportune misure atte a ridurre il trascinarsi di solidi da parte delle acque meteoriche;
7. dovrà essere tenuto in cava un registro su cui annotare le quantità esatte dei rifiuti di estrazione conformemente a quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 Dlgs 1 17108;
8. Dovrà essere prevista la sigillatura di eventuali fratture beanti individuate nei corso delle lavorazioni alla base del deposito di materiali detritici utilizzando materiali adatti (es.cementazione con materiali elastici o con tendenza ad espandersi) ed evitando riempimenti con materiali terrosi quali argille che potrebbero avere la tendenza al dilavamento.

Risposta :

ad eccezione del punto 2 gli altri sono prescrizioni che verranno adottate dalla società. Per quanto attiene al punto 2 richiamato nel verbale della CdS viene redatto un nuovo Piano di gestione delle AMD a cui si rimanda e che contiene come richiesto la definizione della vasca di contenimento delle AMD e le modalità di gestione delle acque da essa raccolte.

Soprintendenza

La Rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio elenca una serie di interventi indicati nelle relazioni però, prive di documentazione tecnica e fotografica o di spiegazioni esaustive. Risulta anche che in questo procedimento si dovrebbero valutare degli interventi della cava Rigo. Perciò non risulta chiaro ciò che si dovrebbe valutare e se sia un progetto di recupero ambientale. Quindi si richiede la documentazione tecnica e fotografica relativi agli interventi previsti oggetto della presente valutazione.

Si comunica che si richiede sia trasmessa a conclusione dell'intervento, una dettagliata relazione sull'intervento effettuato la quale dovrà essere corredata della necessaria documentazione grafica e fotografica.

Risposte:

- 1- In primo luogo l'intervento di asportazione del detrito approvato non riguarda la cava Rigo, che ha una autorizzazione estrattiva per prelievo di materiale lapideo ma insiste su una parte del mappale n.21 in cui si svolge anche il progetto in oggetto. La cava Rigo, sebbene adiacente, è separata dall'area di recupero del ravaneto da pareti di roccia e le due aree comunicano solo per la viabilità di comparto. La presente richiesta di PCA non riguarda quindi la cava Rigo, ne è richiesto che ci si debba esprimere su di essa. Nessun intervento che si svolge nella cava Rigo è oggetto della documentazione da analizzare. Nella figura successiva è riportato a sinistra il perimetro della cava Rigo attiva ed a destra il ravaneto che è stato formato dallo scarto delle cave Rigo e Conca Castellina. Il progetto in oggetto riguarda solo ed esclusivamente l'asportazione del ravaneto.

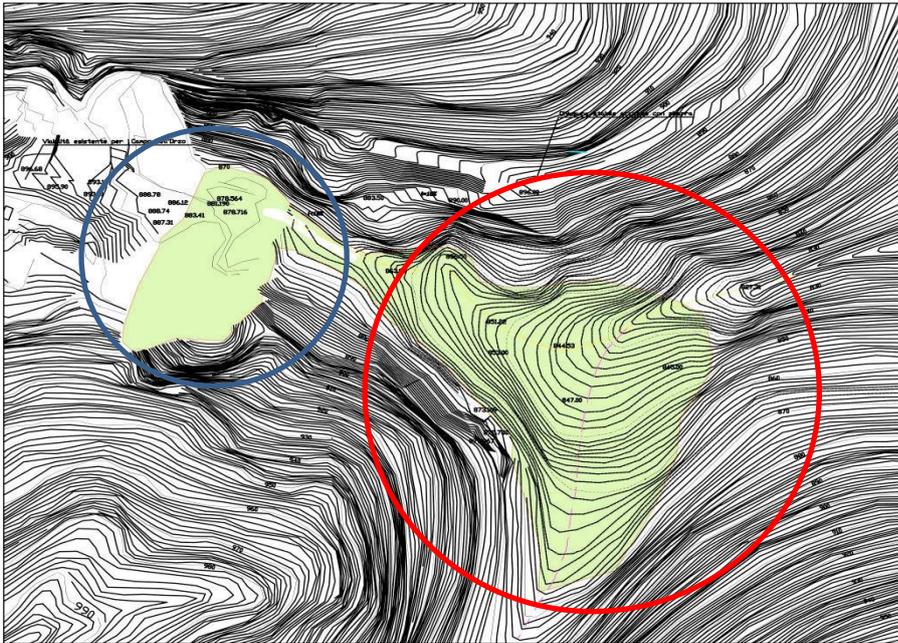


Fig. 1 area cava Rigo in azzurro , cava Conca Castellina in Rosso.

Le due aree hanno autorizzazioni distinte, trattandosi di interventi di diversa natura, il progetto riporta anche la dicitura cava Rigo, solo per il ravaneto prodotto da questa cava in passato, quindi non ha alcuna attinenza con l'attività estrattiva di materiale ornamentale autorizzato nella cava Rigo. Trattandosi di recupero e ripristino del materiale di risulta accumulati in passato nel ravaneto che si trova a est delle cave Conca Castellina e Rigo il progetto è stato correttamente denominato "Recupero Ambientale e messa in sicurezza dei ravaneti delle cava Rigo e Conca Castellina". Come tale riguarda solo il materiale detritico o ravaneto prodotto dagli scarti di lavorazione delle ex cave Conca Castellina e Rigo . Da entrambi i siti estrattivi sino agli anni novanta il detrito veniva, legittimamente, scaricato nell'invaso naturale formato alla confluenza del Canale delle Gobbie con quello dell'Acquarolo. Quindi il progetto non ha alcuna attinenza con la cava Rigo, attiva, ne con al cava Conca Castellina di proprietà Henraux S.p.A. posta sulla sponda orografica sinistra del canale delle Gobbie di fronte alla cava Rigo.

Non si richiede quindi l'espressione sulle attività svolte nella cava attiva denominata Rigo, ma solo sulla prosecuzione del recupero del materiale detritico presente nella valle di compluvio dei due canali.

Come riportato nella tavola n.9 /2009 l'intervento di prelievo del detrito e ripristino dell'area interessa solo il deposito di colmata della denominata cava Conca Castellina

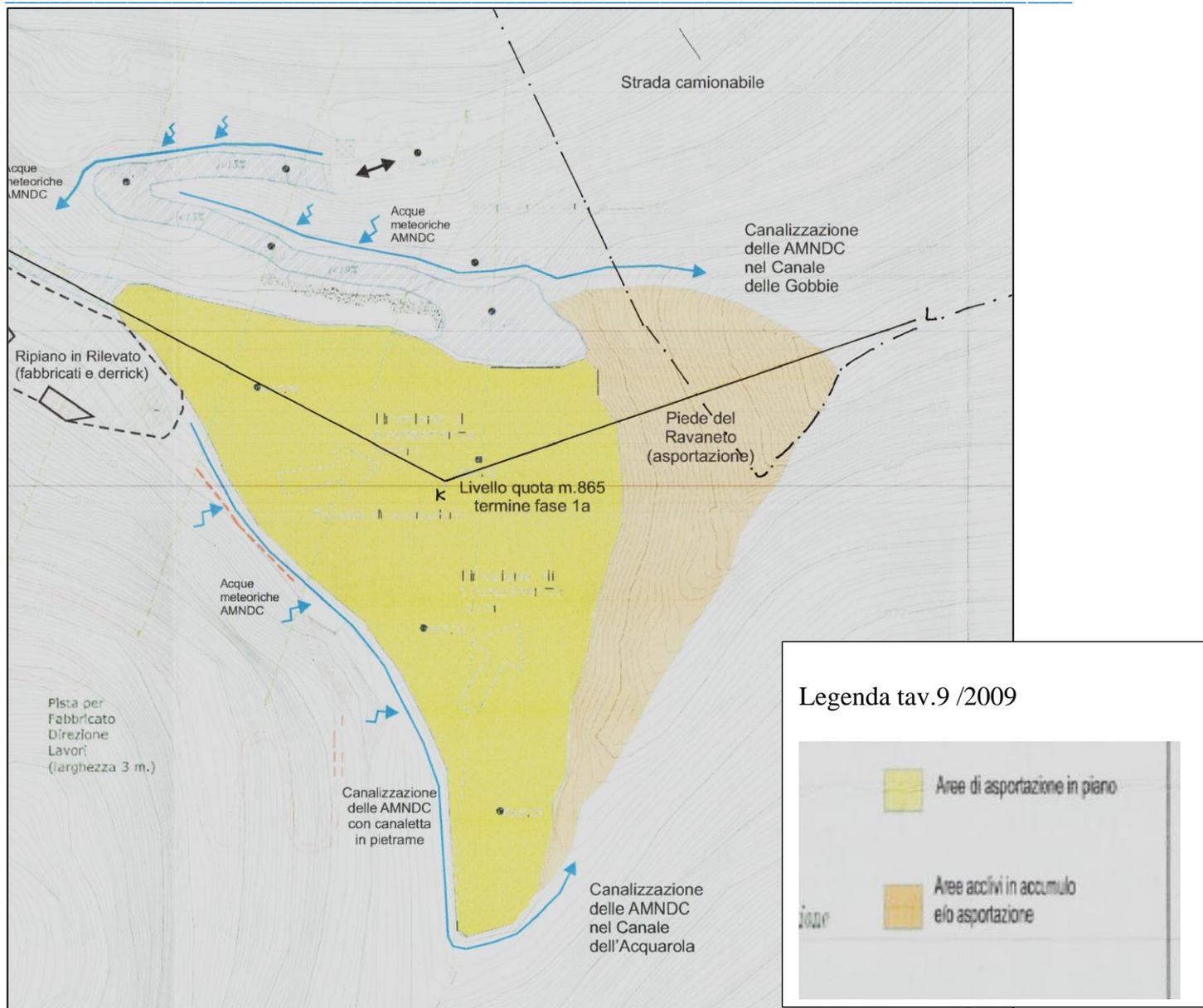


Fig.2 estratto da tavola 9/2009 progetto autorizzato

- 2- Il progetto è denominato “ Recupero Ambientale e messa in sicurezza dei ravaneti delle cava Rigo e Conca Castellina” , vedi PCA rilasciata nel 2011, è quindi un progetto di recupero ambientale del ravaneto, che era in passato stato alimentato dalle cava Conca Castellina posta sul lato orografico sinistro e cava Rigo posta sul lato orografico destro del canale Delle Gobbie. Quindi non riguarda l’attività estrattiva né della cava Rigo né della cava Conca Castellina , ma del loro ravaneto che si trova a est dai due cantieri estrattivi. E ‘quindi un progetto di riqualificazione ambientale della sola area coperta dal ravaneto.
- 3- Si allega una relazione tecnica – Elaborato A in cui sono definiti gli interventi che sono stati realizzati e quelli da realizzare e le tavole progettuali aggiornate con la topografia al 31 dicembre 2022. Si allega inoltre la relazione fotografica emessa nel luglio 2022 ed aggiornata a maggio 2023 in cui in modo esaustivo è inquadrata la zona del ravaneto da ripristinare e denominato nelle immagini con il nome Conca Castellina e gli interventi di recupero già eseguiti o in corso di esecuzione.

Querceta 31 maggio 2023

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni



Allegati :

Autorizzazione paesaggistica

Autorizzazione estrattiva Comune di Seravezza

Relazione Tecnica -Elaborato A maggio 2023

Piano di gestione amd rev.03 maggio 2023

Documentazione fotografica maggio 2023

Tavola 7a – Stato Attuale 2022; scala 1:500

Tavola 7b –Planimetria interventi da eseguire e aree da ripristinare maggio 2023

Tavola 7c – Planimetria Stato finale maggio 2023

Tavola 7 d – planimetria stato finale ripristinato maggio 2023

Cronoprogramma maggio 2023



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42 /2004 **Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria**

N° 201/2021 del 17/07/2021

Pratica digitale A.P.O. 884/2019/PAES

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C.

Considerato che il sig. Sig. GIORGIO NOCETTI, (codice fiscale NCTGRG58L13D969K) residente in MONTIGNOSO - DEL PERO ,14 e legale rappresentante della società proprietaria Soc. Costa Medicea , cod.fisc. / part.IVA: 01166390466 - , in qualità di avente titolo, ha presentato in data 08/11/2019 al prot. n. 14556 l'istanza per il rilascio di autorizzazione paesaggistica per le opere consistenti in **"progetto di ripristino ambientale e di messa in sicurezza della cava Conca Castellina"** su immobile ubicato in Comune di SERAVEZZA in CAVA DELLA COSTA n. , censito in Catasto: Fabbricati, Foglio: , Particella/e: , Sub: ;

visto il progetto presentato allegato alla richiesta di autorizzazione paesaggistica di cui sopra;

accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto, è soggetta a vincolo ambientale – paesaggistico e considerati i valori paesaggistici riconosciuti da tale vincolo;

visto il Piano di Indirizzo Territoriale, con valore di Piano Paesaggistico, approvato con Del. C.R.T. n. 37 del 27/03/2015 e pubblicato su BURT n. 28 del 20/05/2015;

sentito il parere della Commissione del Paesaggio espresso nella seduta del 01/02/2021 così come di seguito riportato: *"Premesso che l'attuale stato dei luoghi non permette la possibilità di conoscere lo stato effettivo del substrato roccioso la Commissione esprime Parere favorevole con l'auspicio che dopo l'asportazione del ravaneto venga presentato un progetto di risistemazione definitiva dell'area una volta venuti a conoscenza dell'effettivo stato del substrato del suolo."*

visto l'inoltro alla Soprintendenza per le provincie di Lucca e Massa Carrara del parere di cui sopra con nota in data 10/05/2021 prot n. 4063 ;

visto il comma 9 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 che dispone "decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione" e dato atto che la pratica è stata trasmessa alla Soprintendenza di Lucca per l'espressione del parere di competenza tramite nota prot. 4603 del 10/05/2021 e che nel termine previsto dal comma 8 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 non è pervenuto il relativo richiesto parere;

vista la proposta di provvedimento del funzionario delegato;

visto l'art. 151 della Legge Regionale n. 65/2014 che delega ai Comuni le funzioni relative all'autorizzazione in materia paesaggistica;

visto il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Versilia n.42 del 05/09/2018 "Struttura organizzativa della Funzione Paesaggistica – Ricognizione e avvio procedimenti" con la quale a decorrere dal 05/09/2018 è stato attivato l'Ufficio Unico per le Funzioni Paesaggistiche presso l'Unione dei Comuni della Versilia, i cui Comuni aderenti sono ora Camaione, Massarosa, Seravezza e Stazzema;

visto il Decreto del Presidente dell'Unione di "Attribuzione di posizione organizzativa e delega funzioni"

A U T O R I Z Z A

sotto il profilo paesaggistico l'esecuzione delle opere sopra descritte ai sensi dell'art. 146 comma 9 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ii., in conformità al progetto che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto ed in quanto costituito dai seguenti elaborati:

413396-411781-RP-cava_Conca_Castellina_documentazione_fotografica_RTMAST-3349486_.pdf.p7m
413397-411789-TAVOLA_02_A3_RTMAST-3349575_.pdf.p7m
413398-411780-RP-cava_Conca_Castellina_rev.1_2019_RTMAST-3349466_.pdf.p7m
413399-411787-TAVOLA_01_A3_compressed_RTMAST-3349553_.pdf.p7m
413401-411793-TAVOLA_05.2_A4_RTMAST-3349615_.pdf.p7m
413402-411791-TAVOLA_04_A3_compressed_1_RTMAST-3349594_.pdf.p7m
413403-411790-TAVOLA_03_A3_RTMAST-3349578_.pdf.p7m
413404-411792-TAVOLA_05.1_A4_RTMAST-3349606_.pdf.p7m
413425-411782-tav.7_planimetria_2019_RTMAST-3349491_.pdf.p7m
413426-411786-TAVOLA_06.2_fotosimulazioni_A1_compressed_RTMAST-3349550_.pdf.p7m
413427-411794-TAVOLA_06.1_A3_compressed_RTMAST-3349637_.pdf.p7m
413428-411783-tav.7a_sezioni_1_RTMAST-3349496_.pdf.p7m
486824-documento_ambientale_finale.pdf.p7m
486825-Fase_1_1a.pdf.p7m
486826-Fase_1_1b.pdf.p7m
486827-Fase_2_2a.pdf.p7m
486828-Fase_2_2b.pdf.p7m
486831-integrazioni_paesaggistica_conca_castellina.pdf.p7m
486833-Masterplan10_Model_1_.pdf.p7m
486835-Relazione_ripristino_finale.pdf.p7m
486837-RelazioneCME.pdf.p7m
486839-TAVOLA_06.1_A3.pdf.p7m

con le seguenti prescrizioni: con l'auspicio che dopo l'asportazione del ravaneto venga presentato un progetto di risistemazione definitiva dell'area una volta venuti a conoscenza dell'effettivo stato del substrato del suolo.

La presente autorizzazione non costituisce provvedimento legittimante all'esecuzione delle opere edilizie, le quali potranno essere intraprese solo e soltanto ad avvenuta acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi di legge;

Inoltre ed altresì

COMUNICA

agli interessati, in ottemperanza all'art. 146 comma 9 del D.Lgs 42/2004, che il presente provvedimento:

- è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio ed alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;
- è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla consegna o di 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.146, comma 12, DLgs n.42/2004;
- sarà inserito nell'elenco delle autorizzazioni rilasciate, pubblicato sul sito web dell'Unione dei Comuni.

Il Responsabile della U.O.C.

Ing. Francesco Vettori

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



CITTÀ DI SERAVEZZA
Terra Medicea - Città del marmo
Medaglia d'argento al Merito Civile

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SUAP
Ufficio Cave

Oggetto:	Proroga autorizzazione estrattiva n. 73/884 del 28 settembre 2012 e successiva modifica di autorizzazione estrattiva n.73/1052 del 23 dicembre 2014 relativa alla realizzazione del progetto di recupero ambientale e di messa in sicurezza della Cava Conca Castellina, sita nel Canale delle Gobbie - Comune di Seravezza (LU)
Ditta:	Soc. Costa Medicea srl
Partita Iva:	02543750463
Legale Rappresentante:	Noceti Giorgio, nato a Genova (GE), il 13 luglio 1958 (CF/NCTGRG58L13D969K) in qualità di rappresentante legale
Sede legale:	Seravezza (LU), viale Leonetto Amadei 318
Indicazione della localizzazione del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze:	Cava Conca Castellina – foglio 4, mappali 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 37
Scadenza:	29 giugno 2025
Marca da bollo:	N.01191868823731 acquisite a prot. n. 17174 del 29.06.2022 del Comune di Seravezza

Autorizzazione n. ICS/2022

Seravezza, 29 giugno 2022

Il Funzionario responsabile

Premesso che con il Decreto del Sindaco n. 63 del 30 maggio 2022 al sottoscritto Arch. Andrea Tenerini è stato conferito - fino al 30 giugno 2022 - l'incarico di responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata che include al proprio interno anche il Suap e l'Ufficio Cave;

Visto che con il medesimo Decreto è stata affidata al sottoscritto oltre alla responsabilità del Settore la relativa posizione organizzativa, con le annesse responsabilità gestionali e correlativa competenza ad adottare anche gli atti a rilevanza esterna, attribuendogli tutte le funzioni di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 267/00;

Osservato che la Società Costa Medicea srl è titolare dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto di recupero ambientale e di messa in sicurezza della Cava Conca Castellina con atto n. 73/884 del 28 settembre 2012 della durata di nove anni e successiva modifica di autorizzazione estrattiva n.73/1052 del 23 dicembre 2014 all'interno del Bacino Estrattivo Canale delle Gobbie;

Visto che la modifica di autorizzazione estrattiva n.73/1052 del 23 dicembre 2014, non variando il termine di validità dell'autorizzazione originaria n. 73/884 del 28 settembre 2012, ne continuava a fissare la scadenza al 27 settembre 2021;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 4ter dell'articolo 20 della legge regionale n. 35/2015, introdotto con l'articolo 7, comma 3 della legge regionale 5 agosto 2019, n. 56, "le proroghe delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente comma possono essere estese per una durata massima complessiva di tre anni";

Vista la nota prot. 8572 del 2 aprile 2021 con la quale la Società Costa Medicea ha richiesto, ai sensi del citato articolo 20 comma 4 della legge regionale n. 35/15 introdotto dalla legge regionale n. 56/2019, la proroga all'esercizio dell'attività estrattiva relativa alla Cava Conca Castellina per la durata di tre anni, ovvero fino al 27 settembre 2024;

Visti:

Sede: Via XXIV maggio, 22 - 55047 Seravezza (Lucca) | tel. 0584757721 | fax. 0584.7571808 | PI: 00382300465
e-mail: andrea.tenerini@comune.seravezza.lucca.it | pec: protocollo.seravezza@postacert.toscana.it

1

- il comma 2 dell'art. 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge n. 27/2020, così come modificato con successivo Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125, convertito con la legge n. 159/2020, a norma del quale "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";
- l'art. 1 del Decreto-Legge 22 luglio 2021, n. 105, con il quale "in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021";

Preso atto della nota prot. 23464 del 25 settembre 2021 con la quale la Società Costa Medicea:

- ha comunicato la volontà di avvalersi della proroga ex lege disposta dall'art. 103, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- ha inoltrato polizza fidejussoria rilasciata da ABC ASIGURARI n. IW20031 con validità fino al 27 settembre 2024;

Considerato che la fine dello stato di emergenza è stata per ultimo fissata alla data del 31 marzo 2021, prorogando ex lege la validità della autorizzazione estrattiva fino al 29 giugno 2022;

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio della proroga ai sensi del comma 4ter dell'articolo 20 della legge regionale n. 35/2015 come da richiesta pervenuta dalla Società Costa Medicea srl con nota prot. 8572 del 2 aprile 2021;

Preso atto che le garanzie finanziarie relative all'autorizzazione estrattiva n. 73/884 del 28 settembre 2012 e successiva modifica di autorizzazione n.73/1052 del 23 dicembre 2014 sono attualmente prestate dalla polizza fideiussoria rilasciata da ABC ASIGURARI ed avente il riferimento Serie IW n. 20031, con scadenza 27 settembre 2024, in conformità alle conclusioni della perizia estimativa degli interventi di recupero ambientale agli atti dell'Ufficio cave, ai fini della corretta esecuzione del progetto di risistemazione;

Rilevato che dalla data del 28 settembre 2024 le garanzie finanziarie relative all'autorizzazione estrattiva n. 73/884/2012 e successiva modifica n.73/1052/2014 saranno assicurate tramite l'atto addizionale n. 1 relativo alla polizza fideiussoria rilasciata da ABC ASIGURARI ed avente il riferimento Serie IW n. 20031, con scadenza 29 giugno 2025, ricevuta con nota prot. 16845 del 25 giugno 2022;

Vista la determinazione RG n.790 del 28 giugno 2022 del funzionario responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia privata e Suap con la quale è stata rilasciata la proroga di anni TRE, alle medesime prescrizioni, dell'autorizzazione all'attività estrattiva n. 73/884 del 28 settembre 2012 e successiva modifica n. 73/1052 del 23 dicembre 2014, relativa alla realizzazione del progetto di recupero ambientale e di messa in sicurezza della Cava Conca Castellina;

Richiamata la legge regionale n. 35 del 25 maggio 2015 ed in particolare l'art. 20 comma 4 ter;

AUTORIZZA

1- ai sensi dell'art. 20 comma 4ter della legge regionale n. 35/15 introdotto dalla legge regionale n. 56/2019, la società Costa Medicea srl, con sede in Seravezza, Via Leonetto Amadei 318, P.I. 02543750463, titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva n. 73/884 del 28 settembre 2012 e successiva modifica n.73/1052 del 23 dicembre 2014 per la realizzazione del progetto di recupero ambientale e di messa in sicurezza della Cava Conca Castellina, alla proroga per anni TRE dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva n. 73/884 del 28 settembre 2012 e successiva modifica n.73/1052 del 23 dicembre 2014.

2- Tutti i lavori di coltivazione e quelli relativi alla sistemazione ambientale, fatta eccezione per quanto previsto

Sede: Via XXIV maggio, 22 - 55047 Seravezza (Lucca) | tel. 0584757721 | fax. 0584.7571808 | P.I. 00382300465
e-mail: andrea.tenermia@comune.seravezza.lucca.it | pec: protocollo.seravezza@postacert.toscana.it

2

dall'art. 24 della L.R. n. 35/2015, dovranno cessare il **29 giugno 2025**;

3- L'autorizzazione alla proroga è subordinata al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione estrattiva n. 73/884 del 28 settembre 2012 e successiva modifica n.73/1052 del 23 dicembre 2014;

4- È fatto obbligo alla Società titolare della presente autorizzazione di versare al Comune di Seravezza per il tramite della Tesoreria Comunale il contributo previsto dagli artt. 27 e 36 della L. R. n. 35/2015, rapportato:

- per l'estrazione di materiale per uso industriale, alla qualità ed alla quantità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale;
- per l'estrazione di materiali da taglio, alla qualità ed alla quantità del materiale per uso ornamentale estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal Comune stesso;
- per i derivati dei materiali da taglio, al contributo stabilito dal Comune.

La Ditta autorizzata verserà entro il 30 giugno di ogni anno un acconto commisurato alla metà del volume di materiale escavato nell'anno precedente ed entro il 31 dicembre dello stesso anno il conguaglio risultante dagli elaborati di rilievo della cava redatti nello stesso mese. Il mancato versamento del contributo di cui sopra nei termini di legge comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52 della L.R. n. 35/2015.

5- Il titolare dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 35/2015, è tenuto a fornire al Comune, alla Provincia e alla Giunta Regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività estrattiva ed in particolare:

- a) ai sensi del comma 2 del menzionato articolo 25 il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al Comune di Seravezza, annualmente, una relazione tecnica asseverata dal direttore dei lavori corredata dagli elaborati di rilievo del sito estrattivo che evidenziano l'effettivo stato dei lavori di escavazione;
- b) ai sensi del comma 2bis del citato articolo 25 per i materiali ornamentali il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al Comune di Seravezza annualmente, oltre alla relazione tecnica di cui al comma 2, gli elaborati di rilievo tridimensionale, comprensivi di scavi, cumuli, ed eventuali strutture di deposito, in formato vettoriale interoperabile con le specifiche tecniche indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 49/2020 e n. 260/2020 e successive modifiche e integrazioni;
- c) ai sensi della Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 29 aprile 2009 e successiva Delibera della Giunta Comunale n. 159 del 23 dicembre 2015 il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al Comune di Seravezza, la comunicazione dei quantitativi di materiale estratto dai vari siti di cava mensilmente, distinti per tipologia e per provenienza, entro i primi dieci giorni del mese successivo;

la violazione dell'obbligo di cui al punto c., ovvero la mancata comunicazione del materiale estratto mensilmente entro i primi dieci giorni del mese successivo, comporta ai sensi delle citate Delibere della Giunta Comunale n. 56 del 29 aprile 2009 e n. 159 del 23 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 52 comma 6 della L.R. n. 35/2015, ogni volta la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 2.000,00;

6- Le garanzie fidejussorie di cui all'art. 26 della L.R. n. 35/2015 relative autorizzazione estrattiva n. 73/884 del 28 settembre 2012 e successiva modifica n.73/1052 del 23 dicembre 2014 sono

- attualmente prestate dalla polizza fideiussoria rilasciata da ABC ASIGURARI ed avente il riferimento Serie IW n. 20031, con scadenza 27 settembre 2024, in conformità alle conclusioni della perizia estimativa degli interventi di recupero ambientale agli atti dell'Ufficio cave, ai fini della corretta esecuzione del progetto di risistemazione;
- dalla data del 28 settembre 2024 le garanzie finanziarie relative all'autorizzazione estrattiva n. 73/884/2012 e successiva modifica n.73/1052/2014 saranno assicurate tramite l'atto addizionale n. 1 relativo alla polizza fideiussoria rilasciata da ABC ASIGURARI ed avente il riferimento Serie IW n. 20031, con scadenza 29 giugno 2025, ricevuta con nota prot. 16845 del 25 giugno 2022;

Lo svincolo della garanzia è disposto dal Comune a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione.

Su richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate.

7- Comporta la sospensione dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L. R. n. 35/2015:

- a) il venir meno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) la perdita della disponibilità giuridica del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;
- c) la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- d) la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino varianti sostanziali di cui all'articolo 23, comma 1;

Sede: Via XXIV maggio, 22 - 55047 Seravezza (Lucca) | tel. 0584757721 | fax. 0584.7571808 | PI: 00382300465
e-mail: andrea.tenerini@comune.seravezza.lucca.it | pec: protocollo.seravezza@postacert.toscana.it

3

- e) qualora l'attività estrattiva determini situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori per le popolazioni segnalate dai soggetti competenti;
- f) il decorso del termine entro il quale avviare l'attività;
- g) l'inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c);
- h) il trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al comune nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2 della L. R. n. 35/2015;
- i) il mancato rinnovo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 26 della L. R. n. 35/2015;
- l) la mancata ottemperanza agli interventi di messa in sicurezza ordinati dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza e polizia mineraria;
- m) la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino modifiche ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della L. R. n. 35/2015;
- n) il mancato rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
- n bis) la mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 25, commi 2 e 2 bis;
- n ter) l'inosservanza degli obblighi contributivi relativi al DURC da parte dell'impresa;
- n quater) gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi relative agli obblighi retributivi;

8- L'autorizzazione è strettamente personale ed è trasferibile a soggetti che abbiano acquisito la disponibilità legittima del bene, previa richiesta di subentro, secondo quanto prescritto dall'art. 22 della L.R. n. 35/2015. Essa è rilasciata impregiudicati i diritti di terzi che dovessero essere accertati, dopo il rilascio della stessa.

9- Il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati approvati con l'autorizzazione n. 73/884 del 28 settembre 2012 e successiva modifica n.73/1052 del 23 dicembre 2014;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla sua notifica o entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Trattamento dei dati personali

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla legge 675/1996 e succ. modificazioni ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR n. 318/1999 e succ. modificazioni. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Funzionario Responsabile Arch. Andrea Tenerini

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2
del D.L. 39/93

